

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140

☎ (0376) 661036

✉ comune.casteldario@libero.it

Protocollo

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Spedita

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ORIGINALE**

**N. 03**

**Codice Ente 10832**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **ORDINARIA** di prima convocazione

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE ICI- DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2010.**

L' anno **DUEMILANOVE**, addì **01** del mese di **MARZO** alle ore **21,00** , nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i seguenti Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

	<b>P.</b>	<b>A.</b>
1) CORREZZOLA Sandro	X	
2) BISSOLI Francesco		X
3) FREGNA Pierluigi Daniele	X	
4) TAMBURELLO Cosimo	X	
5) ORLANDI Andrea	X	
6) FERRARI Giuliano	X	
7) ZOCCATELLI Nicola	X	
8) MUNARO Antonella	X	
9) FARINATO Anna Maria	X	
10) LEONARDI Stefano	X	
11) CASTRO Daniela	X	
12) SIGNORINI Fausto	X	
13) ALBERICI Nadia	X	
14) REMONDINI Mariangela	X	
15) CAMAZZOLA Agnese	X	
16) CARLIN Marco	X	
17) VINCENZI Angela	X	
	<b>16</b>	<b>1</b>

Assiste all' adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Bianca MELI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORREZZOLA Sandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140

☎ (0376) 661036

✉ [comune.casteldario@libero.it](mailto:comune.casteldario@libero.it)

Illustra il Sindaco.

Al termine,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29.12.2008, esecutiva, veniva determinata per l'anno 2009 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura:
  - o del 7 (sette) per mille;
  - o del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze, per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
  - o del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati;
  - o del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
  - o del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili

e stabilita la detrazione di Euro 156,00 (euro centocinquantasei/00) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, dispone che l'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo e che deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
- che l'art. 4 – comma 1 – del Decreto Legge 08.08.1996, n. 437, convertito con Legge 24.10.1996, n. 556, prevede la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- che l'art. 1 - comma 5 - della Legge 449 del 27.12.1997 conferisce ai Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico e che

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ✉ [comune.casteldario@libero.it](mailto:comune.casteldario@libero.it)

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

DATO ATTO che l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, prevede che, a decorrere dall'anno 1997, con la deliberazione per la determinazione dell'aliquota, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di Euro 103,29 (L. 200.000) di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevato fino a Euro 258,23 (L. 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO, infine, che l'art. 58, comma 3, D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 stabilisce, che limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detta detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e che in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

RITENUTO di avvalersi anche per l'anno 2010 della facoltà dell'aumento della detrazione per abitazione principale e di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, facoltà stabilita dall'art. 1 - comma 5 - della Legge 449 del 27.12.1997, al fine di incentivare il recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., che fissa l'aliquota del 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo massimo di tre anni, ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - secondo periodo, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla legge 662/1996;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dove si stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, fissata al 31 dicembre dall'art. 151 - comma 1 - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO anche l'art. 1 - comma 169 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ✉ [comune.casteldario@libero.it](mailto:comune.casteldario@libero.it)

VISTO che il decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 ha differito al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2010 da parte degli Enti Locali;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale ai fini ICI, come previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, con la modifica apportata dall'art. 1, comma 156, della legge n. 296 del 2006;

RITENUTO di stabilire l'aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;

RITENUTO di stabilire l'aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille esclusivamente per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;

RITENUTO di stabilire l'aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;

RITENUTO di stabilire l'aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

DATO ATTO che la determinazione delle aliquote suddette si impone per far fronte agli impegni di spesa dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di garantire almeno il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;

RITENUTO di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156,00 (centocinquantasei/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PARERE di regolarità tecnica

PARERE di regolarità contabile

CON VOTI favorevoli n.16, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e n. 16 consiglieri votanti, su n.17 assegnati e in carica;

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ✉ [comune.casteldario@libero.it](mailto:comune.casteldario@libero.it)

## DELIBERA

1. di stabilire, per i motivi descritti in premessa, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata da questo Comune, per l'anno 2010 con l'aliquota del 7 (sette) per mille, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;
2. di stabilire, per l'anno 2010, l'aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
3. di stabilire, per l'anno 2010, l'aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
4. di stabilire l'aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili,
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156,00 (euro centocinquantasei/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. di motivare le scelte suddette per far fronte agli impegni di spesa, dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di assicurare il mantenimento del livello attuale dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di cui all' art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, come specificato in premessa.